

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 07/10/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Procedimento a carico di Riva Nicola più Altri. Riva Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico. Ex Articolo 97 quarto comma, come immediatamente reperibile l'Avvocato Antonio Roccanova. Riva Fabio Arturo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Luca Perrone. Ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Roccanova come immediatamente reperibile. Capogrosso Luigi, libero assente, Avvocato Vincenzo Vozza, assente, ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Roccanova. Andelmi Marco, assente, di fiducia gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – È presente l'Avvocato Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Cavallo Angelo, libero assente, Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi. Avvocato Urso c'è lei per Centonze e Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA – L'Avvocato Lanucara in sostituzione per entrambi con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Ivan, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Come sopra. L'Avvocato Lanucara con delega verbale per

entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, libero assente, Avvocati Luca Sirotti e Leonardo Lanucara, di fiducia.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara in proprio e in sostituzione anche di Sirotti per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - D'Alò Salvatore, libero assente, gli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze, entrambi di fiducia.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da Lanucara con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, Libero assente, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera. Ex Articolo 97 quarto comma, l'Avvocato Roccanova come immediatamente reperibile. Ferrante Bruno, libero assente, di fiducia gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – L'Avvocato Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, libero assente, Avvocato Vito Ippedico di fiducia.

AVVOCATO V. VALICENTI – Sostituito per delega verbale dall'Avvocato Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE – Giovinazzi Cosimo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO V. VALICENTI – Sempre sostituito per delega verbale dall'Avvocato Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE - Di Noi Giuseppe, libero assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, di fiducia. Non è lei, Avvocato Lisco?

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Giudice, scusi, mi ero distratto.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Quindi, è lei per entrambi?

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Raffaelli Giovanni, libero assente, di fiducia Avvocato Savino Murro.

AVVOCATO V. VALICENTI – Sempre sostituito per delega verbale dall'Avvocato Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE - Ceriani Alfredo, assente, di fiducia l'Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO L. LANUCARA - Giudice, sta salendo.

GIUDICE F. VALENTE – Può sostituirlo temporaneamente lei, Avvocato? Se può dirlo al verbale.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituisco Melucci per delega verbale. Sta per arrivare.

GIUDICE F. VALENTE – D'accordo. Rebaioli Giovanni, libero assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno, Giudice. Convertino presente anche per il collega, con delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Pastorino Agostino, libero assente, Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, di fiducia.

AVVOCATO C. URSO – Urso presente e Melucci anche presente, sta per sopraggiungere.

GIUDICE F. VALENTE – Per adesso mettiamo Urso in sostituzione anche di Melucci.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Poi daremo atto quando arrivano gli altri Avvocati. Bessone Enrico, libero assente, di fiducia Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Melucci lo sostituisco io per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Lanucara per delega. Il solo Melucci, quindi. Non l'Avvocato Vozza.

AVVOCATO L. LANUCARA - No, solo Melucci.

GIUDICE F. VALENTE - Liberti Lorenzo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO V. VALICENTI – Sostituito per delega verbale dall'Avvocato Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE – Vendola Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello. Articolo 97 quarto comma Avvocato Antonio Roccanova, immediatamente reperibile. ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, commissari straordinari assenti, di fiducia gli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, buongiorno, Giudice. È presente Loreto anche in sostituzione del professore Dinacci.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Partecipazioni Industriali ILVA S.p.A., in persona del curatore speciale, dottore Carlo Bianco, assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, assente. Lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega scritta. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona del legale rappresentante (assente), difeso di fiducia dagli Avvocati Carlo Enrico Paliero e Pasquale Annicchiario, assenti. Chi posso nominare? Avvocato Roccanova, tecnicamente non potrei nominare lei. C'è qualcuno che non è incompatibile relativamente a Riva Forni Elettrici?

AVVOCATO L. PACE – Avvocato Pace d'ufficio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Ex Articolo 97 quarto comma immediatamente reperibile. Parti Civili: Legambiente circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO A. MARIGIÒ – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palma Rosa e Di Maggio Stefania, difesi dall'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - CGIL, in persona del segretario generale, Avvocato Massimo Di Celmo (Foro di Napoli), assente. Parti Civili dai numeri sei a ventuno del verbale,

Avvocato Annalisa Montanaro (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Da ventidue a ventisei, Avvocato Orazio Cantore (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - C.G.I.L. Taranto, FIOM C.G.I.L. Taranto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò (Foro di Taranto), presente.

Da trenta a trentaquattro, Avvocato Luigi Esposito (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. GUARINI - Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Guarini per delega. Associazione "Contramianto e altri rischi onlus", Avvocato Ezio Bonanni (Foro di Roma).

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Da trentasei a cinquantadue, Avvocato Carlo Rienzi (Foro di Roma).

AVVOCATO A. GUARINI - L'Avvocato Guarini per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi (Foro di Roma).

AVVOCATO A. GUARINI - L'Avvocato Guarini per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - INAIL, Avvocato Eleonora Coletta (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini (Foro di Taranto), assenti sia il Difensore che la Parte Civile. Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito per delega orale sempre dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza. Non è comparso nessuno. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da sessantuno a sessantanove, Avvocato Antonietta Ricci (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Marigiò. Da settanta a settantotto, Avvocato Gianluca Vitale (Foro di Torino).

AVVOCATO G. VENDEGNA - Buongiorno, Giudice. Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a lei. Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenza Della Pepa (Foro di Torino).

AVVOCATO G. VENDEGNA - Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, (Foro di Taranto) assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari (di questo Foro).

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Alessandra Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - FIM-CISL, UST CISL, URS CISL Puglia, Avvocato Giuseppe Iaia (Foro di Taranto). Non è comparso nessuno. A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – De Nicola Antonio e D'Addario Angelo (numeri novanta e novantuno) Avvocato Vendegna, che è presente. Altamarea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto (Foro di Taranto), assente. Numeri da novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito dall'Avvocato Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini (Foro di Bologna) assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Comune di Taranto, in persona del Sindaco (assente), Avvocato Orlando Rosario (Foro di Taranto), assente. Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino (Foro di Taranto), assente. De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis (di questo Foro).

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia. Avvocato Marigiò lei è anche per l'Avvocato Sernia?

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sì, sì, lo sostituisco per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Da centonove a centododici, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino (Foro di Milano) assente.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sempre sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi, per Saracino, Avvocato Marigiò.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink nodo di Taranto, Avvocato Filiberto Catapano Minotti (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE – Numeri da centoquindici a centotrentuno, Avvocato Fabrizio Lamanna (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE – Parti Civili da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Silvestre Andrea.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sempre sostituito dall'Avvocato Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Società cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio (Foro di Taranto), assente. Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO A. MARIGIO' - Sostituita dall'Avvocato Anna Marigiò.

GIUDICE F. VALENTE - Da centocinquantuno a centocinquantasei, Avvocato Leonardo La Porta (Foro di Taranto).

AVVOCATO A. MARIGIO' – Sostituito dall'Avvocato Anna Marigiò. Chiedo scusa, Giudice, io sono anche in sostituzione dell'Avvocato Rosario Orlando, però non ho sentito quando l'ha nominato.

GIUDICE F. VALENTE – Per il Comune di Taranto.

AVVOCATO A. MARIGIO' – Sì, per il Comune di Taranto.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Marigiò in sostituzione dell'Avvocato Rosario Orlando, Parte Civile indicata al numero centocinque del verbale.

AVVOCATO A. MARIGIO' – Grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, mi scusi, l'Avvocato Melucci. Ero un attimo fuori prima quando ha fatto l'appello, ma avevo già avvisato.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Resta a verbale. Stava già da qualche minuto per la verità, mentre stavamo ancora chiamando le Parti Civili.

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Convertino doveva proseguire la sua discussione, giusto?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie. Tenendo fede, Giudice, a quello che è il programma e l'impegno assunto alla scorsa udienza in cui avevo preannunciato che sostanzialmente le direttrici del mio intervento sarebbero state quattro e le due più sostanziose – e in questo senso la tranquillizzo anche sui tempi che verosimilmente richiederà il mio intervento odierno – i più sostanziosi li abbiamo affrontati e ci siamo confrontati ampiamente nella scorsa udienza, con delle osservazioni e delle evidenze che inevitabilmente ci torneranno utili anche nelle riflessioni e nelle condivisioni che andremo a fare oggi su quelle che sono state le emergenze, su quello che emerge dagli

atti del fascicolo a disposizione della Signoria Vostra, anche in relazione al capo c), quindi parleremo di disastro interno, signor Giudice e poi chiuderemo con qualche riflessione, che andremo a fare sull'avvelenamento, in particolare sul capo i) di cui alla rubrica, quindi l'avvelenamento dei mitili. Come al solito prima di iniziare, Giudice, le deposito 11 allegati che mi serviranno per affrontare la tematica del disastro interno – lo dico anche a beneficio del Pubblico Ministero e di tutte le Parti – si tratta di atti che già fanno parte del fascicolo, messi insieme solo per comodità di consultazione. Deposito anche, signor Giudice, insieme a questi allegati che in qualche modo serviranno per una comodità di consultazione sugli argomenti che affronteremo oggi una memoria 121 che riguarda la nullità dell'avviso conclusioni indagini e l'inutilizzabilità di alcuni atti in quanto formati e acquisiti prima dell'emissione dell'avviso ex Articolo 415 bis, ma non tempestivamente depositati e, quindi, messi a disposizione delle Parti per quella garanzia del contraddittorio che, come sappiamo tutti quanti, viene presidiata proprio dal 415 bis.

Non la tedierò sugli aspetti – diciamo – argomentativi di questa memoria, perché proprio a beneficio dei tempi rimando integralmente a quanto scritto in questa, peraltro breve, memoria, e ai documenti che ho accluso. Ho allegato anche quelli che sono i documenti rispetto ai quali verte la questione di inutilizzabilità e di nullità. Quindi, in questo senso effettuo il deposito.

GIUDICE F. VALENTE – Se vuole mostrare al Pubblico Ministero. Nulla osserva il Pubblico Ministero. Quindi, cartella atti e cartella memoria. Gli atti sono allegati alla memoria, Avvocato, giusto per mia comprensione o sono riferiti al resto della discussione?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Gli atti per la discussione sono nella cartellina gialla.

GIUDICE F. VALENTE – Okay.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quella blu è solo la questione con i relativi documenti richiamati.

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie, Giudice. Ci occupiamo, quindi, adesso del disastro interno. Siamo al capo c) della rubrica, il quale – come sa – recita che gli imputati avrebbero omesso di collocare o comunque, omesso di gestire in maniera adeguata impianti e apparecchiature idonee a impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, con grave pericolo per la salute dei lavoratori, che subivano eventi di danno alla salute stessa in termini di malattia e morte. Stiamo parlando, evidentemente, di un'imputazione, questa, consacrata al capo c) della rubrica che si muove su un binario parallelo rispetto alla contestazione di cui al capo b) di cui ci siamo già ampiamente

occupati sia noi insieme alla scorsa udienza e ancora più con l'Avvocato Urso nelle udienze precedenti.

Sul tema, quindi, del massivo sversamento, sul tema del rispetto dei limiti non tornerò, signor Giudice, perché sono delle tematiche rispetto alle quali abbiamo già ampiamente detto e che sono assolutamente sovrapponibili anche rispetto a questa contestazione. Quello sul quale mi soffermerò, l'aspetto sul quale mi soffermerò è quello del pericolo di eventi di malattia e morte che secondo il capo di contestazione sarebbe stato determinato dalle condotte ascritte agli imputati. E, sul punto, Giudice, faccio subito una considerazione preliminare, a mio avviso determinante. Perché sappiamo tutti che la Suprema Corte in materia ha specificato che deve esserci la prova concreta della determinazione di questo pericolo e ancora più la laddove si va a contestare il comma secondo del 437 (come avviene nel caso di specie analogamente a quanto abbiamo visto per il disastro doloso) devi darmi anche poi una prova scientifica degli asseriti eventi di malattia e di morte che addebiti e ascivi alle condotte degli imputati.

Questo, però, Giudice, è un tema e è un dato probatorio sul quale gli atti a disposizione della Signoria Vostra denotano un vuoto assoluto. Perché dico questo, Giudice? Perché come vedrà, leggendo pagina 102 della perizia, della salute dei lavoratori si è occupato, innanzitutto, Forastiere, quindi se ne è occupato - come ricorderà Forastiere è il perito che si è occupato della parte degli effetti così detti cronici della perizia epidemiologica - e poi c'è un capitolo che è il capitolo quinto, curato dalla dottoressa Triassi (che è il terzo perito medico che ha effettuato la perizia epidemiologica) che si è dedicata proprio, infatti il capitolo quinto che costituisce l'allegato numero due dei documenti che le ho prodotto oggi e glieli ho prodotti integralmente, signor Giudice, proprio per una comodità di consultazione, come vedrà, non danno alcun tipo di conforto probatorio a quello che deve essere, invece, l'elemento fondamentale che la Suprema Corte individua affinché si possa parlare con conclamazione di un disastro. Perché dico questo? Pagina 102. Forastiere esordisce così, nel paragrafetto dedicato all'esposizione occupazionale: "La salute dei lavoratori è stata studiata per 9.633 soggetti con pregresso impiego in siderurgia nel '74/97". Giudice, basta fare la comparazione tra questo rigo e quello che invece è il perimetro temporale che detta il capo di contestazione, per capire già che le conclusioni che rassegna Forastiere a valle, signor Giudice - attenzione - di tutte quelle macroproblematicità di cui ci siamo ampiamente occupati alla scorsa udienza e sulle quali non tornerò a tediare, ma che ovviamente, come riguardavano le stime fatte sui cittadini della Città di Taranto, esattamente allo stesso modo riguardano le stime fatte sui lavoratori dello stabilimento. Ma a tutte quelle macroproblematicità si aggiunge proprio un problema di focus dello studio, che evidentemente non è allineato

con quello che avrebbe chiesto la contestazione, perché l'esordio del perito dice io ho analizzato lavoratori dal '74 al '97, quando invece noi sappiamo che la gestione Riva inizia nel '95. Quindi, al più avrebbe avuto senso fare un'indagine che partisse dal '95 e andasse agli anni a seguire. Ma tant'è. E poi c'è il capitolo quinto, come le dicevo, Giudice, che è un capitolo (allegato 2 della mia produzione di oggi) dedicato proprio alla salute dei lavoratori dell'impianto ILVA di Taranto. E lei dirà, Avvocato, allora c'è un capitolo intero dedicato a questo aspetto non è vero che manca il supporto probatorio per sostenere l'accusa di cui al capo c). Il problema, Giudice, è il contenuto di questo capitolo 5. Il problema è andare a vedere ancora una volta quale è stato il metodo di indagine che hanno scelto di sposare i periti, e nello specifico la dottoressa Triassi che di questo aspetto si è occupata direttamente. E allora, Giudice, andando a entrare nel merito di questo capitolo 5, ci aggiorniamo subito che i periti hanno scelto di adottare un metodo di indagine che non è assolutamente idoneo a esprimere, non dico rapporti causali, non dico possibilità di attribuità di fenomeni di eventi patologici o di morte dei lavoratori dello stabilimento, ma è proprio – come vedremo di qui a un attimo – è un metodo totalmente inidoneo a esprimere anche delle mere indicazioni, Giudice sull'effettivo stato di salute dei lavoratori dello stabilimento. E perché dico questo? Perché, innanzitutto, ce lo dice la professoressa Triassi, la dottoressa Triassi quando viene al dibattito, dice: “Noi ci siamo occupati nel nostro lavoro – e lo troverà anche nell'incipit del capitolo 5 – abbiamo fatto un lavoro di acquisizione di tutti i dati che c'erano nel dipartimento di medicina dello stabilimento di Taranto. Ci siamo acquisiti i dati relativi – per intenderci – alle visite mediche dei lavoratori, alle prescrizioni con idoneità o senza idoneità”. E dicono (pagina 202 della perizia) “in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lo stabilimento ILVA di Taranto assolve formalmente agli obblighi di Legge attraverso la valutazione dei rischi e un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro. Il settore di medicina del lavoro – dicono i periti – svolge un'attività di sorveglianza sanitaria organizzata ed effettuata in maniera puntuale”. E allora io apro e chiudo un inciso. Questi sono sempre quei signori che stanno a Taranto per perpetrare il disastro. Sono sempre quei signori che sono venuti a Taranto ad associarci per perpetrare i reati contro la pubblica incolumità della peggiore specie: disastro interno, disastro doloso, avvelenamento.

I periti fanno una analisi sui dati del servizio di medicina interna e dicono questo è un servizio che funziona e funziona bene. Sono anche molto diligenti. Poi, però concludono dicendo che ci sarebbero degli indici che loro ricavano, ovviamente, dalla disamina della documentazione presa dal dipartimento e dalla sezione di medicina del lavoro dello stabilimento, ci sarebbero degli indici che ci fanno pensare – e sottolineo la forma

ipotetica e dubitativa, perché è esattamente in questi termini che si esprimono i periti, e lo vedrà leggendo quel capitolo 5 – ci sono degli indici che secondo noi ci danno delle indicazioni del fatto che la salute dei lavoratori nello stabilimento sta subendo o ha subito un nocumento per effetto delle emissioni dello stabilimento. Perché le ho letto il capo d'imputazione tediandola con qualcosa che, ovviamente, le è arcinoto, signor Giudice. Perché questo è un riferimento che dobbiamo portarci, tenere ben chiaro e portarci avanti per quelle che saranno anche le successive considerazioni che andremo a fare. Perché qui l'imputazione è chiara. Ci dice che avresti arrecato un nocumento alla salute dei lavoratori attraverso imponenti emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera. Ci torneremo, Giudice, però teniamola a mente questa coordinata.

E quali sono questi indici che i periti utilizzano per dire che c'è un peggioramento o che c'è un nocumento alla salute dei lavoratori dello stabilimento? Giudice, loro ragionano innanzitutto, prendendo – come le dicevo – facendo una analisi del trend delle prescrizioni con idoneità assoluta o idoneità con prescrizioni. Cioè fanno un'analisi dei trend delle analisi svolte dai medici del lavoro in ILVA e dicono: “Si osserva (pagina 202 della perizia) dal 2002 al 2010 una progressiva riduzione percentuale delle idoneità assolute e un parallelo aumento delle idoneità parziali”. Quindi, dicono, secondo noi questo trend è espressione di un problema. E loro stessi, però, anzi lei stessa, la dottoressa Triassi a pagina 182 dice attenzione, è vero che c'è questo trend ma riconosco che è un trend che può essere determinato da una multifattorialità. E scrive: “La riduzione percentuale dell'idoneità assoluta e l'incremento di quelle parziali può essere giustificato da un incremento dell'età media dei lavoratori, da una variabilità individuale tra diversi medici competenti che si succedono nel tempo, una politica di maggiore cautela da parte dei medici competenti e dell'azienda, un aggravamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione al protrarsi dell'esposizione ai rischi professionali”. E da questo venticinque per cento di probabilità che quel trend sia provento proprio dell'aggravamento dello stato di salute dei lavoratori, i Pubblici Ministeri inchiodano al palo gli imputati dicendo sei responsabile pure di 437 e sei responsabile di 437 comma secondo, quindi di eventi di malattia, perché dicono i periti quel trend può essere espressione di un nocumento che i lavoratori starebbero subendo lavorando all'interno dello stabilimento. Sul punto, però signor Giudice, il consulente, professore Pira del dipartimento di medicina del lavoro dell'Università di Pisa, non appena gli abbiamo sottoposto questo tipo di considerazioni e questo tipo di metodo di indagine, di lavoro del perito e del perito Triassi in particolare, ci ha detto attenzione, Avvocati, che l'indice è il trend che ti restituisce l'andamento delle idoneità parziali o assolute è assolutamente ininfluenza rispetto a quelle che sono le valutazioni che

avrebbero richiesto un'indagine di questo tipo nell'ambito di un processo di questo tipo. E perché? Ce lo spiega, innanzitutto, il professore Pira dicendo "La prima cosa che rilevo è che i periti hanno ragionato in termini numerici, quindi vedendo un trend numerico in aumento". E dice il professore Pira, in realtà delle 35.491 prescrizioni rilevate sono riferibili in realtà a un totale di 5.600 persone, perché, ovviamente, nel momento in cui viene riconosciuta una idoneità parziale a un determinato lavoratore, la stessa idoneità parziale si succede negli anni. Pensiamo, a esempio, al riconoscimento di un rachide cervicale, di uno schiacciamento vertebrale. Sono delle prescrizioni che ti porti negli anni. E quindi, il primo momento di stigmatizzazione fatto dal professore Pira è questo: è errato ragionare sui freddi numeri. Devi piuttosto ragionare al più sulle persone. Cioè andare a vedere effettivamente il trend prescrizionale sta aumentando nelle persone o sta solo aumentando il numero per effetto del ripetersi? Perché se questo lavoro viene fatto già numericamente abbiamo un cambiamento radicale delle cose. Ma non è questo l'aspetto principale. Non è questo l'aspetto principale che inficia totalmente di – come dire? – capacità scientifica di incidere sul tema probandum che sarebbe stato necessario rispetto a questo capo c) dell'incolpazione. Perché, Giudice, le dico questo? È sufficiente leggere insieme l'allegato numero 1 che costituisce l'estratto di pagina 185 della perizia epidemiologica parte curata dalla dottoressa Triassi, vedendo questa tabella, Giudice, di semplice comprensione per tutti quanti noi, c'è l'elenco praticamente dei codici di prescrizione di limitazione presenti in stabilimento e tenuti in conto, in rilievo dai periti. Andiamoli a vedere che tipo di codici sono, allora, che tipo di limitazioni e su che tipo di limitazioni stiamo ragionando. Ripeto, allegato uno. Vedrà, Giudice, che ci stanno tantissimi codici correlati all'esposizione al rumore: 1, 2, codice 3 non esporre al rumore più di 85/90 decibel, non adibire a mansioni di gruista, non adibire a mansioni che prevedono stress psicofisici, non adibire a mansioni che prevedono postura eretta prolungata, non adibire a mansioni che prevedono complete funzionalità degli arti, obbligo di uso di lenti correttive, obbligo di uso di guanti. Giudice, non glieli leggerò tutti, ma la prego si guardi questo documento numero 1. Questo elenco di 48 codici contiene al più 4 su 48 che possono in qualche modo avere una correlazione con quello che è il perimetro dell'imputazione di cui andiamo ragionando, perché come le dicevo prima, signor Giudice, e come le ho sottolineato nell'incipit qua dobbiamo ragionare in termini di nocimento derivante dall'esposizione a una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera.

E allora, di grazia cosa c'entra l'esposizione al rumore? Cosa c'entra la protezione degli occhi, della vista? Cosa c'entrano il non potere svolgere lavori che comportano la posizione eretta per più di un certo numero di ore? E questa cosa, ovviamente, l'abbiamo fatta

rilevare ai periti. Cioè, gli abbiamo chiesto conto. Hanno detto sì, Avvocati, è vero, il settantotto per cento delle limitazioni su cui abbiamo ragionato – e questo, Giudice, è un dato deflagrante – il settantotto per cento è connesso al rischio rumore. Rischio rumore, Giudice, che Vivaddio credo di non dire assolutamente qualcosa che possa sorprendere qualcuno. Cioè, non è assolutamente connesso, correlabile in alcun modo all'esposizione alle emissioni inquinanti diffuse e fuggitive di cui al capo d'inculpazione. Cioè ragioniamo sul rischio totalmente diverso da quello che invece, avrebbero dovuto indagare. Una cosa di una evidenza solare, chiara per tutti – credo – ma non evidentemente per quella famosa sentenza, Giudice, che ha letto questo dato per affermare che quanto indicato dal professore Pira, il settantotto per cento dei lavoratori sottoposti a visita lamentava qualcosa che non assurgeva a livello di patologia, ma era legato alla mancanza di otoprotettori, cuffie, visiere, cioè quelle cautele richieste dal 437, esattamente quello che la norma richiede in termini di evento, non la patologia, ma il rischio per la salute. Cioè, la Corte di Assise che dice sostanzialmente il settantotto per cento di problematiche correlate all'udito è proprio la prova che mi serviva per condannarti, trasformando quella che evidentemente è una manifestazione di attenzione dell'azienda verso la protezione delle condizioni di salute dei lavoratori, in una mancanza. In una negligenza. In una evidenza che hai commesso un disastro.

Io, davvero Giudice, non so come e quanto si possano commentare certi passaggi argomentativi. Ma quello che mi preme è cercare di essere veramente quanto più chiaro possibile su queste che sono delle evidenze di base su cui poi dobbiamo ragionare per potere dire sì, c'è un disastro interno, o sì o no. E il problema, come le dicevo, è che non è solo il settantotto per cento di quelle prescrizioni che difetta una totale mancanza di pertinenza rispetto al tema probandum, perché anche le altre, gli altri codici di limitazione presi in esame, come abbiamo visto velocemente - ma sul punto davvero rimando a quel documento numero 1 che parla più di quanto io potrei dire - sono tutti codici totalmente non congruenti rispetto a quello che sarebbe servito. Il problema è ancora una volta, come abbiamo visto con Biggeri, come abbiamo visto con Forastiere, come abbiamo visto per la perizia chimica, c'è un problema di grossolanità di ragionamenti scientifici di fondo, che non porta assolutamente ad aprire spazi per fare asserzioni, come quelle che purtroppo abbiamo visto in questo processo. Cioè, sarebbe bastato, ed è un esercizio che la invito a fare ancora oggi, Giudice, confrontare in combinato disposto questa tabella (allegato numero 1) con il capo d'imputazione, che dice emissioni a sostanze inquinanti nocive, emissioni diffuse e fuggitive, per capire che questo lavoro non va bene, che stiamo parlando di nulla. Che manca la prova, come le dicevo, su questo aspetto. Ma totalmente.

Ma andiamo avanti, perché il capitolo 5 non è solo questo. Non si ferma solo a questo indice correlato al trend delle prescrizioni. Ma poi il secondo passaggio argomentativo che fa la dottoressa Triassi (sempre all'interno di quel capitolo 5) è un altro indice. Dice io rilevo un altro indice, cioè l'aumento delle problematiche che riguardano l'apparato locomotore dei dipendenti dello stabilimento. Anche su questo mi chiedo e sommestamente le chiedo quale è l'indicazione che può arrivare di fronte a una imputazione con quel tipo di perimetro, quale è l'indicazione che le problematiche legate all'apparato locomotore possono darci rispetto all'esposizione alle emissioni diffuse e fuggitive? Ovviamente, ci confrontiamo anche su questo aspetto, ci mancherebbe altro. I periti lo affrontano e lo vede riportato poi alla pagina 187 della perizia - può consultarla sfogliando l'allegato numero 2 dei documenti che le ho dato - dove a un certo punto viene presentata una tabella 11 nella quale, appunto, vengono messi in fila i numeri delle prescrizioni associate al rischio per l'apparato locomotore dal 2002 fino al 2010, evidenziando da parte dei periti questo trend di crescita. Anche in questo caso potrei, ovviamente, evitare riflessioni, considerazioni ulteriori dato quanto abbiamo appena detto, cioè la assoluta non correlabilità rispetto alla stessa ipotesi accusatoria. Ma anche su questo aspetto il professore Pira ci ha detto attenzione, che quel trend di crescita che è stato riscontrato dai periti è assolutamente normale, perché negli anni 2004, 2005 e 2006 ci sono state delle novelle legislative che hanno portato all'espansione del perimetro delle problematiche riconosciute come problematiche professionali, per esempio il rachide cervicale, il tunnel carpale, gli schiacciamenti vertebrali, che prima non venivano riconosciuti dal Legislatore e, ovviamente, non portavano a delle idoneità con prescrizioni. E ci ha dato il conforto poi documentale di questo trend, portando quello che è l'allegato 3 che le ho prodotto, signor Giudice, che non è altro che la stampa di una schermata di dati ISTAT relativi proprio alle malattie professionali e agli infortuni, che attestano esattamente come è avvenuto e registrato all'interno dello stabilimento ILVA un trend in crescita negli anni, dal 2006 fino al 2010, per questo tipo di prescrizioni. In tutti i settori, anche nel settore agricolo, Giudice. Anche nel settore dei servizi che, ovviamente, hanno dei connotati ben diversi da quello che può essere il lavoro all'interno dell'industria. Ci torneremo su questo aspetto, poi analizzando un'altra parte della perizia.

Ma il dato che qui ci serve evidenziare è che, appunto, questo sia un trend nazionale trasversale a tutti i settori. Quindi, ancora una volta abbiamo un indice totalmente ininfluenza rispetto a quella che doveva essere la prova o il focus del lavoro. Lavoro dei periti che poi, passa a soffermarsi, Giudice, su 262 lavoratori in particolare. Questi 262 lavoratori altro non sono, Giudice, che, si ricorda quando ho commentato la tabella 1 e le ho detto di questi

48 codici soltanto 4 possono al più avere una riconducibilità a quello che è il disegno accusatorio, perché si tratta codice 5 non esporre a polveri, fumi irritanti per l'apparato respiratorio, codice 7 non esporre a sostanze epatotossiche, codice 8 non esporre a agenti chimici tossici, codici 43 obbligo di DP per l'apparato respiratorio. Siamo, ovviamente, qui almeno – diciamo – in linea di massima di fronte a prescrizioni che possono avere una correlazione anche sul piano meramente logico con quella che è l'esposizione a emissioni diffuse e fugitive. E i periti, infatti, su questi 262 lavoratori che hanno questi 4 codici si soffermano. Fanno un paragrafetto dedicato proprio a loro. E tutti quanti noi ci saremmo aspettati un lavoro di disamina, visto che stiamo parlando di 260 persone e non di numeri particolarmente alti, ci saremmo aspettati un'acquisizione puntuale dei dati di questi 262 lavoratori, una ricostruzione puntuale di quella che era la condizione di salute, di quello che era il loro storico, delle loro abitudini, della familiarità, tutti quegli indici, che ovviamente, sappiamo essere straordinariamente importanti quando devi andare a fare un lavoro, innanzitutto, di diagnosi puntuale di una determinata patologia e poi di disamina di quella che può essere l'eziologia di quella patologia. Perché non ci dimentichiamo che qui stiamo sempre ragionando in termini di possibilità di attribuire agli imputati eventi di malattia e di morte. Quindi, io mi aspettavo, tutti noi ci aspetteremmo di trovare un fascicolo per ciascuno di questi 262 lavoratori dello stabilimento. Neanche a dirlo, signor Giudice, non c'è assolutamente un'indagine di questo tipo. E questo l'abbiamo chiesto alla professoressa Triassi, scusi dottoressa, ma come mai visto che voi stessi scrivete che questi 262 soggetti erano potenzialmente più interessanti sotto il profilo dell'indagine che stavate effettuando, è in grado di dirci quale fosse la patologia specifica di ciascun lavoratore? È in grado di darci delle indicazioni, di ricostruire lo storico della salute del lavoratore? La risposta è stata "assolutamente no". Pagina 34 del 21/3/2018, la domanda è: "È in grado di riferirci con precisione le diverse patologie da cui erano affetti questi 262 lavoratori? No, lavoratore per lavoratore no". E si giustifica, perché abbiamo detto come mai, dottoressa? "Ci siamo dovuti accontentare di quello che era possibile in quei tempi. Se ci fossero voluti due o tre mesi per fare questo spulcio non avremmo fatto in tempo a fare la perizia".

Vede, Giudice, come torna ancora una volta quel tema legato alla fretta, ai tempi, al dover chiudere il lavoro, consegnare il lavoro al G.I.P.. Non importa di fare un lavoro scientificamente fondato. Non importa andare a fondo sui dati, acquisire tutti i dati possibili per fare le cose fatte per bene, portare al Giudice di cui io sono la longa manus qualcosa di concreto su cui ragionare. No. Per fare quello spulcio le vite e le condanne nei confronti degli imputati vanno bene, ma due mesi in più per fare un'analisi di

documenti no. Lo spulcio. Anche l'atteggiamento con cui ci si confronta su alcuni temi è sintomatico di quello che è stato poi il metro di misura adottato da questi signori periti. Lo stesso approccio che ci diceva Biggeri quando dice "i tempi della giustizia in Tribunale non si può aspettare cinquant'anni. Devo dare delle risposte". Delle risposte che però, vanno ad incidere sulle imputazioni. Vanno poi ad incidere sugli esiti dei processi.

E non abbiamo uno straccio di documento per potere ragionare seriamente su queste patologie. Per poterci confrontare seriamente sulla possibilità di ricondurle effettivamente alle emissioni fuggitive e diffuse. Altrimenti di che stiamo parlando? Tutto vale? Tutto quello che di brutto succede in quella landa desolata di Taranto dove c'è solo l'ILVA è tutta colpa dell'ILVA. O accediamo a questo tipo di ragionamento oppure ci dobbiamo piegare sulle carte e ragionare in termini concreti, in termini scientifici. È quello che ha provato a fare il professore Pira che si è preso tutti i documenti delle cartelle fatte dai medici del lavoro nelle varie visite pluriennali di questi 262 soggetti. Giudice, ha fatto un lavoro che ci dice che nella stragrande maggioranza di questi 262 lavoratori, le patologie da cui erano affetti e che hanno portato a quel tipo di prescrizione sono totalmente incompatibili con qualsiasi - non dico possibilità - con qualsiasi idea di poterle anche solo associare alla esposizione alle emissioni dello stabilimento. Perché, Giudice? Poi le daremo la prova puntuale di tutta la ricostruzione fatta dal professore Pira. Non voglio tediarla con richiami puntuali. Ma mi serve darle dei riferimenti, perché io nelle patologie che portano all'imputazione di cui al capo c) mi ritrovo l'allergia alla parietaria. Mi trovo gli acari della polvere. Mi ritrovo l'allergia alle graminacee. Anche io sono allergico alle graminacee. E, quindi? Sono stato esposto come lavoratore alle emissioni dello stabilimento? Possiamo veramente pensare che sia un indice di attribuibilità? L'allergia al pelo degli animali. L'allergia ai pollini. 126 lavoratori, Giudice, lamentano questo tipo di allergie, e quindi, si prendono quel tipo di prescrizione. Che quindi, non dice assolutamente nulla su quello che doveva essere il focus dello studio.

Troverà anche patologie, addirittura, preesistenti rispetto all'assunzione, anche queste ricondotte agli imputati. Cioè, alcuni di quei lavoratori che avevano quel determinato codice erano ammalati prima che venissero assunti. E quindi, io azienda, diligentemente ti assumo ma ti adotto dei presidi che in qualche modo possano tutelarti. Andiamo esattamente, Giudice, nella direzione proprio diametralmente opposta rispetto a quella che richiederebbe il 437 del Codice Penale. Altro che omissione di dispositivi. Altro che condotta gestoria fatta per nuocere alla salute dei dipendenti. Ed in sintesi conclusiva il professore Pira dice, io soltanto dai documenti a disposizione - non ci sono tutti i

documenti che sarebbero serviti per fare un'indagine approfondita, seria, scientificamente attendibile su tutti i lavoratori – ma io soltanto partendo dalla disamina delle cartelle dei medici del lavoro che gli stessi periti hanno acquisito senza andare a fare quell'acquisizione più importante che invece sarebbe stata necessaria, dice il professore Pira solo guardando quei documenti vi dico che stiamo parlando di quella tipologia di patologie di cui vi ho appena detto, che portano al fatto che 171 su 194 lavoratori sono certamente, assolutamente non correlabili all'esposizione agli inquinanti. Per gli altri 23 sarebbe chiaramente servito un approfondimento guardandosi i documenti e andando a ricostruire quella che era la storia clinica di questi soggetti. E lo stesso discorso vale per gli altri lavoratori contraddistinti da questi codici, che in qualche modo avrebbero potuto e dovuto dare o essere espressivi di qualche indice di effettivo nocumento sulla salute dei lavoratori dello stabilimento.

Gli allegati che le ho messo in consecuzione le danno, proprio, l'evidenza della tipologia di patologie riscontrate sui lavoratori e, quindi, evidentemente non riconducibili alle emissioni dello stabilimento. Ancora una volta vedrà nell'allegato 9 compaiono la rinocongintivite da ipersensibilità parietaria, l'asma bronchiale allergico da acari, l'allergia da acari, da graminacee. È tutto negli atti da 4 fino a 9 signor, Giudice. Non la tedierò. Sono dati documentali, però questo mi serve davvero per farle apprezzare in che termini scientifici hanno provato a ragionare i periti. Periti, che però, devo dire, almeno in questo caso, quando poi hanno concluso, hanno ragionato e concluso in termini di assoluta probabilità. Perché dicono “in questi lavoratori – stiamo parlando dei 262, quelli più attenzionati e quelli che in qualche modo avevano sollecitato l'attenzione dei periti – concludono dicendo sebbene non sia possibile stabilire con esattezza una causa professionale, l'esposizione ai fattori di rischio dannosi per l'apparato respiratorio, potrebbe favorire la cronicizzazione e la esacerbazione di tali patologie respiratorie”. Quindi, non dicono neanche che è certo che siano riconducibili eziologicamente all'esposizione delle emissioni dello stabilimento. Potrebbero e poi dicono se continuano a lavorare potrebbero subire un peggioramento delle condizioni. Da qui la prescrizione. Il punto conclusivo su questo aspetto del lavoro svolto dalla dottoressa Triassi è che stiamo parlando di indici, quello del trend numerico delle prescrizioni, quello della tipologia di prescrizioni di cui abbiamo parlato, quello dell'aumento delle prescrizioni relative all'apparato locomotore, che sono assolutamente fuori da quello che invece, sarebbe servito indagare, signor Giudice, argomentazioni che la famosa sentenza liquida dicendo che il professore Pira era affetto da ansia critica. E che, quindi, va tutto bene, il lavoro dei periti va benissimo anche per recuperare consacrata la responsabilità degli imputati rispetto a questo capo di contestazione.

E nella sua ansia critica il professore Pira si è occupato anche dell'ultima parte della perizia epidemiologica su questo aspetto specifico delle malattie e dell'esposizione dei lavoratori all'interno dello stabilimento, occupandosi poi da pagina 192 e seguenti della perizia, e troverà la parte dedicata alle malattie professionali. Anche in questo caso che hanno fatto i signori periti? Anziché andarsi a fare una verifica di campo su quelle che erano le reali condizioni dei lavoratori dello stabilimento, acquisendo cartelle cliniche, facendo interviste ai lavoratori, avrebbe richiesto più tempo, sicuramente, avrebbe portato un risultato scientificamente spendibile? Certamente sì. E invece no, lo studio rimane sempre di tipo meramente osservazionale. E che cosa vanno a osservare in questo caso? Vanno a osservare i dati ottenuti dall'INAIL di Taranto. Cioè si prendono i dati numerici relativi alle malattie professionali denunciate e indennizzate nel periodo che va dal '98 al 2010. E anche in questo caso stigmatizzano l'aumento del riconoscimento di un certo numero di patologie e di una certa tipologia di patologie. Anche in questo caso, però, quando abbiamo sottoposto al professore Pira il lavoro, il ragionamento e il metodo sposato dai periti, la prima cosa che ci ha detto è attenzione, signori Avvocati e, ovviamente signori Giudici quando poi è stato escusso in sede di istruttoria dibattimentale, ci ha spiegato che nel mondo scientifico, nel mondo della medicina del lavoro è assolutamente noto che i criteri diagnostici tipici dell'INAIL, che ovviamente è un ente assicurativo - conosciamo tutti quanti noi, abbiamo un po' di esperienza di rapporti con gli enti assicurativi - hanno dei criteri e dei metodi di ragionamento totalmente diversi dal punto di vista del riconoscimento di una determinata patologia, dal punto di vista della ricostruzione della eziologia di una determinata patologia, perché devono sostanzialmente chiudere dei sinistri, definire dei sinistri. E ce lo spiega benissimo il professore Pira, quando viene escusso a dibattimento e dice: "Le diagnosi condotte in ambito INAIL sono diagnosi condotte a fini assicurativi, che scontano - scusatemi questo termine - ma seguono una procedura di riconoscimento del nesso di causalità che non richiede l'accertamento reale della causa, perché per le patologie tabellate vige la regola della presunzione di origine del rischio". Quindi, una persona che abbia avuto una etichetta, un codice di mansione ed ha segni di quella malattia non si va a valutare poi se in realtà è stato esposto avendo quel codice di mansione, ma gli si assegna direttamente la patologia e il riconoscimento assicurativo. È ovvio, che di fronte a uno scenario di questo tipo il dato nudo e crudo dell'INAIL non ci può dare le indicazioni che ci servono qui. L'abbiamo detto nell'incipit che dobbiamo ragionare in termini di attribuibilità di eventi patologici, proprio alle emissioni dello stabilimento e proprio agli imputati che hanno condotto quello stabilimento in un determinato periodo temporale. Perché poi si apre pure tutto il sotto problema dei

periodi di latenza, della possibilità di ascrivere a un determinato specifico periodo temporale che si va vada a conciliare anche con quelle che sono le posizioni soggettive dei diversi imputati. L'ho detto l'altra volta. A esempio il signor Giovanni Rebaioli entra nel 2004. E quindi, come si fa a valutare ragionando soltanto sui numeri statistici dell'INAIL? Come si fa a pretendere di fare un lavoro di questo tipo? Tu sei il perito, non ti vai a prendere le cartelle punto per punto dei lavoratori? Non vai a fare un'indagine che vada a fondo, che davvero possa dare un qualche tipo di contributo, un qualche tipo di indicazione? Ci fermiamo ai numeri dell'INAIL. E mi condanni sui numeri dell'INAIL. E lo sappiamo tutti. Un po' di esperienza professionale ormai l'abbiamo cumulata. Processi per asbestosi, processi per mesoteliomi. È complicatissimo andare a fare la ricostruzione scientifica innanzitutto della diagnosi di determinate patologie e poi è complicatissima la prova scientifica sulla eziologia, sui tempi di latenza. Si fanno indagini istochimiche. È complicatissimo. E qui, invece dobbiamo ragionare solo e soltanto sui freddi numeri INAIL. Ce ne fosse uno, dice almeno questo caso me lo vado a vedere, lo uso come campione. Neanche uno. Parliamo, evidentemente, Giudice, di patologie notoriamente multifattoriali. Parliamo evidentemente di patologie, ciascuna delle quali ha tempi di latenza differenti. Ha cause eziologiche diverse. In questo caso nulla di tutto ciò.

L'ultima cosa che poi hanno fatto i periti, Giudice, hanno fatto un raffronto sempre per cercare di rafforzare quello che però è irraforzabile per le ragioni che ci siamo detti, hanno cercato di fare un confronto tra i dati delle denunce per malattie professionali relative allo stabilimento siderurgico di Taranto con altre realtà industriali, nazionali. Questo per dire noi vediamo che il trend delle denunce relative allo stabilimento di Taranto è più elevato rispetto al trend che si registra nelle altre realtà industriali nazionali. E anche su questo aspetto, Giudice - e lo vedrà nel documento che le ho allegato e lo vedrà dall'allegato 11 dei documenti che le ho depositato stamattina - anche su questo aspetto abbiamo un confronto che non ci può dare assolutamente nessun tipo di indicazione. Nessuna indicazione che abbia un minimo di validità. E perché dico questo? Perché andiamo a vedere che il confronto fatto dai periti (allegato che le ho prodotto stamattina) è un confronto che si muove sul paragone con la categoria industrie e servizi in generale. Cioè, da un lato abbiamo il siderurgico di Taranto, i numeri delle denunce INAIL relative al siderurgico; dall'altro non è che mi prendi un'altra realtà siderurgica per fare un confronto, no prendo tutto il pacchetto industria e servizi. Perché prima le dicevo, ricordiamoci le differenze che normalmente esistono tra la categoria dei servizi e quella dell'industria. Perché nei servizi (e lo vediamo nel documento allegato), rientrano categorie come il commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto marittimo, trasporto

terrestre di passeggeri o di merci, trasporto aereo, magazzinaggio, servizi postali. Non vado avanti, ma il senso è che stiamo confrontando mele con pere. È un paragone che non ci dà nessun termine concreto, scientifico su cui ragionare. È chiaro che se confrontiamo i numeri delle malattie dell'industria con quelli dei servizi, ci sarà un trend negativo sicuramente peggiore nell'ambito dell'industria. Ecco perché dicevo, di fatto questo è l'esito del capitolo 5, cioè questi passaggi che abbiamo fatto rapidamente insieme sono gli step dell'indagine fatta dai periti sulla salute dei lavoratori. Non c'è niente altro. Cioè, noi ci dobbiamo accontentare di raffronti random con i dati dell'INAIL, ci dobbiamo accontentare del confronto numerico dei freddi numeri delle idoneità con prescrizioni, ci dobbiamo accontentare del confronto e del numero delle prescrizioni relative all'apparato locomotore. Per questo le dicevo.

Capo c), Giudice, abbiamo un problema di mancata istruzione di quel dato probatorio, che invece, la Suprema Corte ci dice essere fondamentale in materia di disastro. E chiudo, Giudice, le mie considerazioni su questo capo d'imputazione con, veramente un passaggio velocissimo in tema di elemento soggettivo. Sappiamo, la Cassazione lo ha detto a più riprese, in modo assolutamente univoco che questo è un reato punibile a titolo di dolo che richiede la coscienza e volontà sia di omettere le tutele, i presidi posti a tutela della salute dei lavoratori, sia al contempo la coscienza e volontà di mettere in pericolo l'incolumità dei lavoratori. E questo, questa prova, questo connotato psicologico degli imputati, dice la Suprema Corte, degli agenti, anzi, deve essere provato in maniera estremamente puntuale. Cioè tu dagli atti devi avere degli indizi di evidenza di sussistenza di questa specifica connotazione, di questo dolo degli imputati che non devono lasciare spazi a dubbi. Tant'è che si spinge a dire la Cassazione in una sentenza ormai datata, che è del 1994, però è di estrema pregnanza per quelle che sono anche le osservazioni che sono state fatte nell'ambito di questo procedimento, ci dice attenzione, che "per affermare la sussistenza del dolo deve risultare che egli aveva rappresentato e voluto il fatto, cioè le emissioni di cautele, con riferimento al singolo episodio di mancata collocazione di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, non essendo sufficiente la mera consapevolezza di definitivi investimenti della società in misura di sicurezza e l'adozione di una strategia di risparmio adottata dalla società stessa in tale settore". Cioè ci dice la Suprema Corte che anche laddove ci fosse la prova che era consapevole il soggetto agente di una strategia di risparmio adottata dall'azienda in materia di sicurezza dei lavoratori – e non è questo il caso di specie perché i numeri sono quelli che abbiamo citato la volta scorsa, che abbiamo citato all'esito dell'intervento del collega Urso, che ancora più faremo parlare nei prossimi interventi – quando anche ci fosse stato questo tipo di prova non è

sufficiente per ritenersi integrato il dolo necessario per questa contestazione.

E, quindi, signor Giudice io concludo anche su questo capo d'imputazione. Se fosse possibile le chiederei proprio due minuti di pausa per sistemarmi i documenti e poi passare all'ultimo argomento e chiudere. Proprio due minuti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, facciamo dieci minuti di pausa e poi riprendiamo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Possiamo sospendere l'udienza un attimo.

Il processo viene sospeso alle ore 11:32.

Il verbale viene riaperto alle ore 12:09.

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie per la pausa, Giudice. Le deposito, come sempre gli allegati relativi a questa parte del mio intervento.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Li acquisiamo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, grazie, Giudice. E chiudiamo occupandoci del capo i) come le avevo detto, quindi dell'avvelenamento dei mitili. La intratterrò soltanto con poche considerazioni e poche osservazioni che andremo a fare insieme su questo capo d'incolpazione, però devo dirle che per quanto non ci sia stato un – come dire? – un ordine prestabilito nella trattazione delle argomentazioni, però non mi dispiace chiudere il mio intervento proprio occupandomi di avvelenamento e soprattutto occupandomi di questo capo i) del capo d'incolpazione, perché davvero credo e sono convinto che valga la pena soffermarsi qualche minuto in più e rassegnare una attenzione particolare a queste osservazioni che andremo a fare insieme sul capo i). Perché, credo che costituiscano una pagina processuale che icasticamente rappresenta un po' quello che è successo nel procedimento e che in qualche modo riannoda il filo di quello che è stato l'incipit del mio intervento, quando le ho parlato di una contestazione ontologicamente viziata dal contesto in cui si è formato; quando le ho parlato di un giudizio viziato da quel contesto. E lo vedremo insieme. Perché dico questo, Giudice? Il capo i), come sa, prevede la contestazione a carico degli imputati “di avere attraverso attività di sversamento di sostanze nocive provocato e comunque non impedito contaminazione dello specchio acqueo del primo seno del Mar Piccolo cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB, metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili pericolosi per la salute umana”. E io voglio partire dalla fine di questo capo d'imputazione. Cioè da questi “pericolosi per la salute umana”. Perché abbiamo detto prima, rispetto al capo c) della rubrica che manca un pezzo fondamentale per potere contestare quel reato e per,

soprattutto potere ragionare in termini di attribuibilità di eventi di malattie e morte. Ma qui, Giudice, in questo caso specifico non è manca un pezzo, manca proprio il pezzo su cui si doveva sorreggere questa ipotesi accusatoria. E perché dico questo, Giudice? Perché la Cassazione, che come al solito traccia dei principi ermeneutici con i quali ci dobbiamo necessariamente confrontare, ogni qualvolta andiamo a fare operazioni di sussunzione delle operazioni e delle vicende concrete nell'alveo di quello che è il disegno normativo tracciato dal Legislatore, ci dà un principio ineludibile in materia di avvelenamento e di 439 del Codice Penale. Perché dice questo: "La norma incriminatrice – un pezzo brevissimo che le leggo e poi le do i riferimenti, ovviamente solo per un discorso di comodità di consultazione – non richiede apertis verbis che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica. E la considerazione può ritenersi sufficiente a giustificare l'orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto". Ciò non di meno, dice la Cassazione, anche se lo qualificiamo come reato di pericolo presunto, il Giudice è tenuto ad accertare che si sia verificato l'allevamento, che è l'evento del reato. E stigmatizza la Suprema Corte in questo caso specifico, la sentenza di merito mancante di ogni considerazione sull'effettiva quantità di cromo finita nelle acque, benché l'avvelenamento non possa riferirsi se non a condotte che per la qualità e quantità dell'inquinante siano pericolose per la salute pubblica. Pericolosità che va scientificamente accertata. "Pericolosa per il bene giuridico tutelato è quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute". E non è corretto il riferimento a schemi presuntivi quali limiti soglia. Quindi, abbiamo, Giudice, un perimetro netto, chiaro, ineludibile con cui la Suprema Corte ci chiede di confrontarci quando si ragiona in termini di avvelenamento. È vero che la qualificazione giurisprudenziale è quella di un reato di pericolo presunto, ma non si scappa dall'accertamento scientifico della pericolosità dell'assunzione dell'alimento o quell'acqua contaminata. Nel caso di specie, abbiamo visto questo caso trattato da questa sentenza che è la 15216 del 2007 della Suprema Corte. Si parlava di caso di avvelenamento di acque, di contaminazione di acque – meglio – nel caso di specie parliamo di contaminazione di mitili. E la Cassazione negli stessi termini, nel 2018 con la pronuncia 25547 è tornata sul tema, dicendo questo passaggio è il passaggio, è lo step 1 dell'accertamento relativo ai reati di avvelenamento. Cioè, se non c'è l'accertamento della pericolosità è inutile che parliamo del resto. È inutile che ci confrontiamo su tutti gli altri aspetti correlati a questa specifica contestazione. Cioè, non si scappa da qui. Devi ragionare in termini di pericolo accertato. Dose in grado di incidere sul bene giuridico tutelato. E allora, io mi aspettavo, mi aspetterei e tutti quanti noi ci

aspetteremmo di trovare negli atti di questo processo un solo atto, una consulenza, un passaggio della perizia, un qualsiasi documento che in qualche modo su questo step 1 che è il mattone su cui devi edificare la contestazione dell'avvelenamento, mi aspettavo di trovarlo. E invece, Giudice, manca proprio la pietra iniziale della costruzione della contestazione. Non c'è assolutamente nulla. È un dato che è stato totalmente pretermesso. Non è stato proprio istruito, questo che la Cassazione ci dice da qua devi partire, manca nel caso di specie. Non troverà in atti un solo passaggio dedicato, ma pure soltanto alla disamina, al confronto con questo aspetto. Ma vediamo, i mitili sono contaminati? Da cosa sono contaminati? Si raggiunge in caso di assunzione di quel mitile quella violazione, si integra quel paradigma della pericolosità scientifica che va accertata che ci impone la Cassazione? Nulla. Non c'è nulla. La Pubblica Accusa ha totalmente non istruito il dato. E sa la sentenza come prova a colmare questa lacuna incolmabile, non perché lo dica io, ma perché è la Cassazione appena scrivi 439 ti tira fuori questo tipo di risultati, e ti dice da qui ti devi muovere? E la sentenza, quella famosa decisione che incombe ci dice, non fa niente che non c'è l'istruzione di questo dato, tanto ci sta la consulenza delle Difese Moretto. Quindi, è la Difesa che avrebbe portato quella prova, secondo la sentenza, che legge quel dato in maniera totalmente distorta. Si ricorda? Ne ha parlato l'Avvocato Urso alla scorsa udienza. Laddove il dato viene letto come intero, quando invece era un dato percentuale. Cerca di pescare nella consulenza delle Difese. E lo fa leggendo in modo totalmente distorto quei numeri. E poi si avventura in un passaggio che è ancora più straordinario, perché dice non c'è solo Moretto, che non mi serve neanche, lo dice Moretto ma non mi serve neanche, non mi serve istruire il dato perché c'è la perizia epidemiologica. Perizia epidemiologica. L'abbiamo visti insieme i quesiti. Li abbiamo vivisezionato e la ringrazio per la pazienza che mi ha riservato nelle udienze (la scorsa e oggi). Abbiamo visto tutti i capitoli insieme. Non c'è tra il focus dello studio, ma neanche nel focus dei quesiti assegnato dai periti andare a fare un'indagine sulla pericolosità scientifica dell'assunzione dei mitili o della carne degli ovicapri. Non era proprio quello il tema della perizia epidemiologica. Ci prende in giro quella decisione. Prende in giro le nostre intelligenze.

La perizia epidemiologica. E io, Giudice, mi dovrei fermare, perché – attenzione – questo dato ineludibile che sto commentando viene a monte di tutte quelle altre evidenze granitiche che ha messo in fila il collega. Cioè, che la contaminazione dei mitili del primo seno del Mar Piccolo, era una contaminazione da PCB e non da diossina. Cioè, che la contaminazione non è riconducibile allo stabilimento siderurgico, ma è riconducibile ai sedimenti presenti nel primo seno del Mar Piccolo, dovuti alla cantieristica navale,

dovuti alle condotte di dismissione (abbiamo visto l'Arsenale Militare). Si ricorda Severini? Si ricorda i trasformatori di PCB aperti e rinvenuti in acqua? Si ricorda quella spugna di PCB di cui ci ha parlato il collega? Tutti questi argomenti straordinariamente deflagranti nel dirci che non è possibile ricondurre agli imputati, ricondurre alla famosa landa desolata con l'ILVA al centro la responsabilità per l'avvelenamento dei mitili, possiamo farne a meno, perché manca la prima pietra su cui dovevi edificare la casa. Manca. Ovviamente, il mio è un paradosso, Giudice, perché quelle deflagranti evidenze sono fondamentali. Fondamentali per capire veramente come sono andate le cose a prescindere dalla individuazione poi della responsabilità penale. Voglio prescindere. Mi spingo proprio sul campo della importanza per capire come sono andati i fatti. E nonostante tutto ancora oggi stiamo a parlare di avvelenamento di mitili. Stiamo a difenderci da questo tipo di contestazione. Per questo le dico, sono felice di potermi confrontare alla fine con questa imputazione, perché icasticamente rappresenta quella rotta prestabilita di cui le ho parlato all'inizio del mio noioso intervento. È proprio l'immagine piena di quella rotta di questa crociera che sta proseguendo da tredici anni a questa parte. Non la ferma nessuno perché nessuno si vede le carte. Nessuno si è veramente piegato a fare un confronto reale su quello che emerge dai documenti, Giudice. Per questo le dicevo ho bisogno del suo coraggio. Si prenda tutto il tempo che le serve, ma la prego, facciamo un confronto vero sui documenti. Facciamo un confronto vero su quello che gridano gli atti. Basta. Si è detto e scritto di ogni, facendo salti logici, salti motivazionali, ma siamo stanchi. Vogliamo un confronto reale, Giudice. Solo questo chiediamo. E ci sono negli atti a sua disposizione tutti gli strumenti per poterlo fare, per potere prendere una decisione che restituisca dignità a quello che stiamo facendo.

E siamo ancora oggi a parlare di questa contestazione perché questa contestazione ha un nome e un cognome ben preciso: Barbara Valenzano. Cioè, la mamma di questa contestazione è la signora ingegnere custode Barbara Valenzano. E perché le dico questo, Giudice? Perché questa accusa monca dalla nascita per le ragioni che le ho detto e non le ripeterò, questa accusa che si scontra con quei macigni di evidenza di cui ci ha parlato mettendoli in fila egregiamente il collega, si fonda - e forse è un po' anche, come dire? eccessivo parlare "si fonda" - però l'essenza di questa contestazione è il teorema Valenzano. Cioè, se noi ancora oggi stiamo a parlare di questa cosa qui come riconducibili agli imputati, come riconducibile allo stabilimento ILVA è per quella relazione che ha fatto l'ingegnere Barbara Valenzano, in ARPA dal 2005, Giudice. E ci torniamo su questo dato, perché qualifichiamo chi è il custode. Il custode è promanazione dell'ARPA Puglia. Non è un quisque de populo. E ci arriviamo. Perché le sto sottolineando questo

dato? Lo capiremo alla fine. Ma è grazie alla Valenzano che stiamo ancora oggi a ingolfare le Aule di Giustizia con argomentazioni con le quali non dovremmo proprio confrontarci. Perché che cosa è venuta a dirci? Che cosa ha scritto e che cosa è venuta a dire sotto il vincolo del giuramento testimoniando dinnanzi alla Corte di Assise di Taranto? 22 ottobre del 2018. Ha chiarito di avere fatto una approfondita indagine per comprendere quale fosse e se fosse un possibile contributo di ILVA, che come sappiamo ha degli scarichi in Mar Jonio – ricorderà quella che è la logistica dei luoghi che le ha rappresentato il collega – (in ogni caso l'immagine di riferimento è il documento numero 2 che ho prodotto oggi, Giudice) – e dice la signora ingegnere Valenzano, chiede il Pubblico Ministero: “Chiedo scusa voi avete eseguito degli accertamenti per verificare in che modo il canale 1 di carico in Mar Grande, che poi è Mar Jonio più correttamente, subisce una determinata direzione, dove va, dove non va, quello che viene scaricato dall'ILVA in Mar Grande? Sì – risponde il custode -. Che cosa avete verificato? Allora, volevamo capire esattamente – attenzione pure all'utilizzo terminologico, voleva capire e in modo approfondito, cioè bene, in modo esatto – come il sistema di scarico arrivasse nei corpi idrici recettori e abbiamo provveduto a vedere quale fosse il modello di simulazione idrodinamica della circolazione degli inquinanti del Mar Piccolo”. E ci dice: “Questa indagine l'ho fatta partendo da uno studio ben specifico”. Lo studio è il documento numero 1, Giudice, che le ho prodotto oggi. Si chiama “tidal current computation in the Mar Piccolo”. E la dottoressa Valenzano ci dice che dalle sue indagini, dalle sue verifiche e dalle risultanze di questo studio – Giudice, sono tre paginette, quindi è anche veramente agevole leggerlo e verificare i contenuti di questo documento sui quali ci torneremo di qui a un attimo – ci dice dallo studio condotto dal dipartimento di ingegnere civile e idraulica di Bari (pagina 43 sempre dell'udienza del 22 ottobre del 2018) loro avevano ricostruito un modello di simulazione idrodinamico che descriveva quale fosse la caratteristica idrodinamica del Mar Piccolo, e quindi, è riportata una pubblicazione che si chiama “tidal current computation in the Mar Piccolo (Taranto)” Malcangio e Mossa, che sono gli autori di questo documento. E ci dice che cosa ha dedotto anche da questo studio. E dice “ci sono gli elementi relativi alle caratteristiche sitospecifiche del bacino. Quindi, la morfologia, la batimetria del bacino, la presenza della componente industriale, ovvero dell'idrovora che svolgeva un'azione di recupero acqua per processo di raffreddamento dell'ILVA”. Attenzione, Giudice, anche – ripeto – alla terminologia, perché l'ingegnere Valenzano è estremamente convincente. Cioè, dice ai Giudici io ho usato questo studio, ho tenuto conto di tutti i dati relativi alle caratteristiche del sito specifico: la morfologia, la batimetria, la presenza della componente industriale, cioè di questa idrovora dell'ILVA.

Quindi, dà una connotazione della sua indagine, delle sue verifiche e delle sue deduzioni che poi purtroppo per tutti quanti noi si sono tradotte in quelle relazioni e in questo tipo di deposizione, molto specifica e molto circostanziata. Cioè, se uno non conosce poi le carte, se uno non se le va a vedere ci crede a questo ingegnere dell'ARPA, custode. Certo che ci crede. Ti viene a dire tutto in modo preciso: la batimetria, i luoghi. "Ho tenuto conto di tutto".

E lo vedremo, di qui a un attimo. Ci parla di questa idrovora che sostanzialmente sarebbe il deus ex machina, in quanto attirando per effetto del tiraggio dell'acqua da parte di ILVA, determinerebbe una circolazione marina tale da attirarsi quelli che sono gli scarichi presenti che avvenivano in Mar Jonio (cioè in questa parte qui, signor Giudice) di attirarsi dopo quindici giorni – dice il custode – facendo questo tipo di viaggio, a tirarsi nel primo seno del Mar Piccolo, cioè dove stavano i mitili, cioè l'oggetto del nostro capo di contestazione. E si chiude il cerchio. Per questo dico teorema Valenzano. Molto convincente. Molto dettagliato. E chi la smentisce? A pagina 44, 22/10/2018 troverà la teoria dei quindici giorni. "Sostanzialmente tale simulazione porta a evincere che – e si riferisce, attenzione, tale simulazione, sta parlando del documento 1, cioè lo studio tidal current computation in the Mar Piccolo che le ho citato prima – si può evincere che una eventuale fonte inquinante emessa dai canali di scarico posizionati all'uscita dalla parte esterna – quindi, fuori dai due seni, in quel punto che le ho indicato prima - può raggiungere il primo seno del Mar Piccolo dopo quindici giorni". E ci spiega pure come funziona questa idrovora, questo effetto di richiamo. Perché dice: "Per mia – diciamo – deduzione, a partire dalla pubblicazione che ho citato, cioè da tidal current computation in the Mar Piccolo, l'idrovora dell'ILVA di fatto svolgeva, operava un richiamo di acqua". E la Presidente dice "un richiamo? Sì, sì, un richiamo". Cioè, l'idrovora, praticamente, per effetto dell'idrovora una eventuale fonte emessa a canale di scarico raggiunge il primo seno del Mar Piccolo dopo quindici giorni. "La circolazione idrica è condizionata". Quindi, vede come è circostanziata anche nella descrizione delle sue conclusioni, delle sue deduzioni? Giudice, c'è uno studio. Io mi sono attenuto ai contenuti di quello studio, e ho dedotto – perché lo dice lei, è la sua terminologia precisa – questo tipo di movimentazione. In quindici giorni ciò che scarichi in Mar Jonio ti torna nel primo seno del Mar Piccolo. Per cui è inutile che vai a cercare o vai a pensare ad altre fonti inquinanti contaminanti di quei mitili. La responsabilità, ancora una volta, è sempre e solo di ILVA. Anche in questo caso. Una teoria Valenzano, Giudice, che come abbiamo capito leggendo questi passaggi brevissimi della sua deposizione si fonda su due aspetti fondamentali, cioè la morfologia dei luoghi - perché si ricorda, glielo ho letto prima, ci ha detto tenuto conto

della morfologia, della batimetria, di tutto, dello stato dei luoghi - e dell'idrovora (il secondo elemento). Cioè, si fonda su queste due specifiche: la conoscenza dello stato dei luoghi e questo ruolo fondamentale che avrebbe l'asserita idrovora con questo effetto di richiamo. E noi, ovviamente, Giudice con il nostro solito spirito critico ci siamo confrontati con la dottoressa Valenzano chiedendole "ma mi scusi, ci può spiegare questi due aspetti che reggono, sorreggono questo suo teorema per il quale noi oggi siamo qua a rispondere di avvelenamento dei mitili?". E perché le abbiamo fatto questa domanda, signor Giudice? Perché, come vede dall'allegato 2 della mia produzione di oggi, ma come ancora meglio potrà fare scrivendo in Camera di Consiglio su Google Taranto utilizzando la funzione satellite o semplicemente zoomando sull'area, vedrà signor Giudice, che siamo veramente di fronte a una conformazione del sito molto particolare. Perché qui dove si trovano i canali di scarico dell'ILVA siamo in Mar Jonio ed il Mar Jonio è separato dal Mar Grande, che è questo semicerchio che si trova qui sotto, da una diga foranea. È un semiarco, signor Giudice, che più si zooma e più è visibile. Nella stampa che le ho fatto è appena visibile, però è una separazione nettissima tra il Mar Grande e il Mar Jonio dove insistono gli scarichi ILVA e ENI. E poi c'è il canale navigabile e poi ci sono i due seni del Mar Piccolo. Di fronte agli scarichi, signor Giudice – in questa foto si vede poco, ma nella foto c'è un cartoncino che ho incluso nei documenti che ho prodotto, nei documenti fotografici che ho prodotto, che ovviamente sono tutte foto prese da Google satellite e prodotte anche nel corso del processo, quindi, niente di nuovo sotto il Cielo – in quel documento fotografico si vede benissimo che davanti agli scarichi dell'ILVA c'è un barrieramento importante. Un barrieramento che ovviamente, costituisce un condizionamento anche a quello che è il senso di circolazione delle acque. Quindi, una morfologia del sito veramente particolare, veramente fondamentale per chiunque si voglia avvicinare a uno studio nel quale si abbia l'ambizione di andare a capire se qualcosa che immetto qui possa superare il barrieramento iniziale, aggirare la diga foranea, farsi un viaggio di 17 chilometri, Giudice. Le ho messo anche quello come stampa fatta sempre tramite Google Maps con i segna punto. Vedrà che tra lo scarico ILVA e l'imbocco del primo seno del Mar Piccolo, quindi, non stiamo neanche dove si trovano gli allevamenti dei mitili, ma sono andato in difetto, distano i due punti 17 chilometri. Stiamo parlando di un viaggio di 17 chilometri ostacolato da un primo barrieramento, ostacolato da una diga foranea che separa nettamente il Mar Grande dal Mar Jonio, ostacolato da correnti marine, che come le è già stato detto e come vedremo meglio in dettaglio ancora dopo, vanno direzione opposta rispetto al Mar Piccolo. Cioè, vanno verso la costa metapontina. Verso il nord.

Però, secondo la dottoressa Valenzano il viaggio di questi 17 chilometri porta gli asseriti inquinanti a contaminare anche i mitili. E noi le abbiamo chiesto, proprio perché siamo di fronte a una situazione morfologica e sitospecifica veramente particolare, è proprio perché tu perito e tu custode hai parlato in termini così specifici dicendo ho tenuto conto della morfologia, ho tenuto conto della batimetria, beh, io mi aspetto anche tenuto conto e tenendo conto del tipo di considerazioni conclusive che hai rassegnato, mi aspetto che tu conosca a menadito la conformazione dei luoghi. Mi aspetto che tu quantomeno sia in grado di dirmi il Mar Grande è qui, il primo seno del Mar Piccolo è questo, c'è una diga foranea, c'è un barrieramento dinnanzi ai canali di scarico. Cioè, questi elementi strutturali che peculiarizzano i luoghi mi aspetterei che tu li conosca benissimo, che tu mi dimostri di averne tenuto conto nell'indagine che hai svolto.

E, invece, Giudice, perché come dicevo, due domande le abbiamo fatto, perché su questo studio due cose dovevi sapere, cioè come è conformato lo stato dei luoghi e questa idrovora fantomatica, dovevi descrivermi tutto dalla A alla Z, per farmi capire questo fenomeno di attrazione da cosa sarebbe determinato, con quali modalità e con quali specificità. Quindi, queste due cose siamo andati a chiederle alla dottoressa Valenzano. E il riferimento in questo caso è a pagina 94 del verbale del 3 dicembre del 2018. Il collega Lojacono chiede, proprio una domanda chiarissima: "La mia domanda è questa, se nelle considerazioni che lei ha riportato nella sua relazione ha tenuto conto della presenza o meno di barriere fisiche tra il canale di scarico 1 dell'ILVA e l'imboccatura del primo seno del Mar Piccolo? E se sì quali sono queste barriere fisiche e dove si collocano". Cioè, gli ha chiesto, il collega, visto che hai parlato di conoscenza dei luoghi, addirittura di batimetria, mi spieghi cortesemente, illustri alla Corte, cortesemente quale è la conformazione dei luoghi? Risposta di un custode che poi ha una capacità straordinaria, glielo anticipo e lo vedrà, lo avrà già visto in tutti i verbali in cui l'abbiamo escussa anche con riferimento agli investimenti, anche con riferimento alla realizzazione di investimenti su quali si è espressa in termini di inesistenza, quando poi le abbiamo messo davanti l'evidenza concreta della realizzazione di quegli investimenti, ha una capacità straordinaria di risponderti deviando sempre da quello che hai chiesto. È un po' come lo studente che di fronte alla domanda del professore, pure di non fare scena muta inizia a parlare di qualcos'altro. Questo abbiamo vissuto, Giudice, questa esperienza che sta consacrata nei verbali e la troverà rileggendo. E questo ne è un esempio lampante. La domanda è chiarissima, credo che non ci sia da tornarci e sia chiarissima per tutti. Io voglio sapere se sei che tipo di infrastrutture ci sono e se ne hai tenuto conto e quali sono e dove si collocano? Allora, come ha risposto: "Come ha avuto modo di dire – come dire? – tutta la ricostruzione ortografica, orografica del sito è – come dire? – stata

effettuata sulla base dei dati del modello utilizzato dal Politecnico di Bari, e quindi, tutti – diciamo – tutti gli apprestamenti – come dire? – li presenti, sono stati ricostruiti con questo modello di simulazione. Questo modello di simulazione teneva conto di alcuni parametri misurati, quali la marea e il vento”. E qua interviene il collega e dice scusi, io le ho fatto una domanda. Non mi parli di maree e di vento che non c’entrano nulla con quello che le ho chiesto. Stiamo parlando della morfologia dei luoghi e ho fatto una domanda specifica, perché a me interessa capire da dove derivi questa assurda teoria del viaggio dei quindici giorni e le sto chiedendo se ha tenuto presente nelle sue valutazioni un dato dirimente come la presenza di una enorme diga foranea, un dato enorme come quello del barrieramento dinnanzi agli scarichi e mi risponde ma diciamo, come dire, insomma, vattelo a trovare tu. Tant’è che poi il Presidente D’Errico è costretta a intervenire, dice: “Quindi, non lo sa, non lo sa rispondere a questa domanda se c’erano delle barriere fisiche?”. Ed è anche questa una rarità nel processo. Però è imbarazzante il tenore delle risposte che ci ha dato il custode. E l’Avvocato Lojacono, cioè il collega che sta facendo il controesame, per cercare di tornare al punto cruciale della domanda e non parlare di maree e di venti inizia a tirare fuori tutte quelle immagini, Giudice, che in qualche modo ho cercato di produrle anche oggi, cioè l’immagine rappresentativa della diga, l’immagine rappresentativa dei blocchi dinnanzi ai canali di scarico, e gliela mostra e fa questa domanda (pagina 97 udienza del 3/12/2018), la mia domanda è, prima di farle vedere la foto, “lei sa se a una certa distanza dal punto in cui il canale 1 di scarico dell’ILVA vi è un barrieramento fisico fuori dal canale? Lo ha considerato questo fatto? Risposta: sì, mi sa di sì. Mi sa di sì?” – dice l’Avvocato Lojacono. Prova a farle vedere la foto. Chiede poi degli altri chiarimenti. Ma il tenore delle risposte è di questo tipo “mi sa di sì”.

E poi, naturalmente, Giudice, le risparmio il seguito del verbale, ma la evidenza della mancata conoscenza dello stato dei luoghi è straordinaria. Cioè, come a uno di noi venisse chiesto di fare uno studio per pianificare un piano di evacuazione di questo Tribunale e noi ci avventurassimo a farlo senza conoscere di quanti piani si compone il Tribunale, di quante Aule si compone questo edificio, quali via di uscita esistono. Questo è. Di fatto questo ha dimostrato di avere fatto il custode. E poi sull’altro punto fondamentale, quello dell’idrovara, signor Giudice, le risposte sono ancora più disarmanti. Ma non gliele voglio dire. Gliele voglio fare ascoltare, Giudice. Io voglio riprodurre quel passaggio specifico del verbale di pagina 110 dell’udienza del 3/12/2018.

Si procede all’ascolto in Aula di una riproduzione audio: “Però quello che lei ha definito l’idrovara dell’ILVA e i suoi effetti di richiamo, diciamo così, la prima domanda che le

faccio, anche per la Giuria...”.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, può riassumerlo. Non serve sentire l’audio.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono sessanta secondi. Sarebbero stati più efficaci.

GIUDICE F. VALENTE – Fossero anche quaranta, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, non c’è problema. Glielo leggo, signor Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Si capisce benissimo anche se lo dice a parole o se lo riassume.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Il passaggio è 110, udienza 3 dicembre. Si dice questo: “Se io le dicessi, ma non è provocatorio – chiede il collega – che non c’è nessuna idrovora dell’ILVA all’interno del Mar Piccolo. Risposta: non lo so, boh. Scusi, boh? In che senso? Cioè, se io le dicessi... Se me lo dice, me lo dice. Se me lo dice, me lo dice – ripete -. Non lo so. Boh. Scusi, ma lei ne prende atto – dice giustamente il collega – lei è mai andata sul posto per capire, siccome ha parlato di verifiche in campo, è andata sul punto? Io nell’idrovora proprio no. Nel punto dell’idrovora no”. Questo è quello che ha fatto il teorema Valenzano. Cioè, non conosce lo stato dei luoghi, non conosce l’esistenza di aspetti fondamentali della morfologia e sull’idrovora ci risponde in questa maniera qui “non lo so, boh”. Questo è il rigore scientifico, questo è il polso dell’attendibilità di questo testimone. E il fatto che l’idrovora, Giudice, tanto per essere chiari sul punto non esista nel Mar Piccolo è emerso in modo dirompente dal verbale in cui abbiamo ascoltato l’ingegnere Tagliente e il maresciallo della Guardia di Finanza Pennuzzi che ha redatto un’annotazione sul punto. Faccio un passo indietro. Nel prosieguo di quel verbale (sempre a pagina 110) l’idrovora – leggerà il passaggio specifico – da idrovora si trasforma in idrovore e le idrovore si trasformano in un sistema di pompaggio, dice la custode Barbara Valenzano. Cioè, quando il collega poi la incalza sul punto dicendo “ma lei ci è andata? No” parla di idrovora, idrovore e poi sistema di pompaggio. Sistema di pompaggio che come vediamo, leggendo quello che è l’allegato 3 che le ho prodotto, Giudice, un estratto integrale del verbale di ascolto dell’ingegnere Tagliente, che è il capoarea per Arcelor, quindi nella gestione successiva a quella dei Riva, capoarea dello stabilimento, che come tale, è stato citato dal Pubblico Ministero, non dalle Difese per spiegare questo sistema. E infatti chiede il dottore Buccoliero, il Pubblico Ministero: “A noi interessa sapere come funzionano le prese a mare per quanto riguarda il sistema siderurgico. Queste prese a mare – risponde l’ingegnere Tagliente – consistono in due bacini lunghi rettangoli e in due vasche di calma alle quali sono connesse delle gallerie sotterranee. Passano sotto i Tamburi e arrivano all’interno dello stabilimento a quelli che vengono chiamati primi salti, che sono sostanzialmente delle stazioni di pompaggio”. Quindi, attenzione, dice l’ingegnere

Valenzano vasche di calma, galleria di due chilometri e sei, si arriva dentro lo stabilimento e lì ci sono delle stazioni di pompaggio. “In particolare, modo la galleria 1 e la galleria 2 arrivano a quello che viene chiamato primo salto; la galleria 3 e quella 4 arrivano a quello che viene chiamato salto B. Quando si mettono in funzione le pompe al primo salto A o al primo salto B, cosa succede? Che il livello nelle vasche di arrivo in stabilimento, Giudice, tende ad abbassarsi perché la pompa cerca una certa portata di acqua”. Quindi, il dato che qui mi preme sottolineare e che emerge in modo assolutamente chiaro dalla deposizione di Tagliente è che non c’è un sistema di pompaggio nel Mar Piccolo, così come non c’è alcuna idrovora, perché ci spiega “dove c’è l’opera di presa a mare al Mar Piccolo ci sono due canali che sono in collegamento con lo stesso livello di Mar Piccolo, e l’acqua attraverso questi due canali finisce in delle vasche di calma. Dopodiché si riempie una vasca di calma e inizia la galleria che è alla base di questa vasca di calma”. E ancora in modo più chiaro, dice “l’acqua finisce all’interno dello stabilimento per gravità, per il principio dei vasi comunicanti”. Domande fatte poi in controesame. Gli si chiede “scusi, quindi ci sono idrovore? No. Quindi, arriva quest’acqua di calma per caduta, per gravità? Sì. Da questa vasca di calma si diparte una galleria lunga due chilometri e sei, giusto? Esatto. Che arriva fino allo stabilimento. Arriva all’interno dello stabilimento. Dopodiché lei ha parlato di pompe di rilancio dell’acqua. È corretto? E dice il teste all’interno dello stabilimento ci sono le pompe di rilascio dell’acqua. Sono all’interno, nelle vasche all’interno dello stabilimento. Quindi, a circa tre chilometri dalla presa a mare. Tutto il resto, quindi, avviene per il principio dei vasi comunicanti e per gravità”. Quindi, un sistema chiarissimo, spiegato in maniera assolutamente chiara dall’ingegnere Tagliente, che ci dice che non c’è alcun sistema di prelievo forzoso dell’acqua nel Mar Piccolo, che ci dice che non c’è alcun sistema di pompeggio, non c’è alcuna idrovora, ma c’è un sistema di caduta lenta per gravità con il sistema dei vasi comunicanti, si arriva a una vasca di calma, dalla vasca di calma partono queste gallerie lunghe circa tre chilometri che vanno dentro lo stabilimento (quindi dove ovviamente non c’è alcuna comunicazione tra stabilimento e Mar Piccolo) e solo lì c’è un sistema di pompaggio che non è che tira l’acqua del Mar Piccolo, quel sistema di pompaggio serve per rilanciare l’acqua dal basso verso l’alto e portarla, chiaramente, agli impianti che devono essere raffreddati. Però il verbale dell’ingegnere Tagliente, pochissime pagine, io glielo ho messo in versione completa per un discorso di comodità di consultazione. Un verbale con cui fa perfettamente il paio l’annotazione di Polizia Giudiziaria che trova nello stesso allegato 3 (sono in continuità dal punto di vista documentale). Abbiamo acquisito la relazione redatta dal maresciallo Pennuzzi della Capitaneria di

Porto, con il consenso nostro, ovviamente, e sostanzialmente questo maresciallo ha spiegato le stesse cose nella sua relazione, le stesse cose che è venuto a dire l'ingegnere Tagliente a dibattimento, solo che le ha pure corredate di fotografie. Vedrà in quella relazione che ci sono le fotografie di tutti questi vari step di cui ci ha parlato l'ingegnere Tagliente. Quindi, è un aspetto, Giudice, che sotto il punto di vista probatorio ha tutto. Cioè, ha la prova dichiarativa, ha la prova fisica rappresentata dal documento, ha la prova visiva rappresentata dagli scatti fatti dalla Capitaneria e acclusi a quella relazione. Un sistema chiarissimo, che ci dice che idrovora non c'è, che il sistema di pompaggio non esiste. Ma sa che cosa succede, Giudice? Che quella idrovora compare con la custode Valenzano, scompare con Tagliente e con Pennuzzi e ricompare in quella famosa decisione, in cui a pagina 1750 (sono due righe) leggo: "Attraverso il meccanismo di pompaggio descritto dalla Capitaneria di Porto, posto in essere dall'idrovora di ILVA attira all'interno del Mar Piccolo le sostanze superficiali". Cioè, è clamoroso, Giudice. È il classico esempio del bias di conferma, cioè io vedo quello che voglio vedere: l'inversione della verità, l'inversione di quello che dicono i testimoni. Si parla di sistema di pompaggio. E le idrovore. Da idrovora si moltiplicano, perché a pagina 1787 leggo: "Le incidenze delle idrovore. Idrovore che, come è spiegato in base alle testimonianze raccolte, hanno dimensioni notevoli, esattamente quello che andava considerato, cioè l'effetto distorsivo delle idrovore sulla circolazione del Mar Piccolo". Abbiamo pure la moltiplicazione delle idrovore. Abbiamo un sistema di pompaggio descritto in maniera assolutamente... Non è che si presta a un dubbio di interpretazione, Tagliente. Abbiamo anche il dato fotografico. Cioè, è anche raro nei processi penali che su un punto specifico vadano a convergere in modo così dirompente prove dichiarative, prove fotografiche e nonostante tutto, io vedo quello che voglio vedere. Io vedo la responsabilità di ILVA. Io do ragione al teorema Valenzano. Per questo le dicevo, fa spavento, fanno spavento questo tipo di emergenze. Fanno spavento questo tipo di riscontri. Per questo la invitavo al coraggio, perché non possiamo più accettare questo tipo di affermazioni, questo tipo di ragionamenti.

E questo, ovviamente, è soltanto sull'aspetto legato alla conoscenza dei luoghi, cioè conoscenza della morfologia, conoscenza di questa fantomatica idrovora. Ma poi anche tutta la teoria dei quindici giorni, Giudice, che è venuta a raccontarci il custode Valenzano, dicendo che l'avremmo trovata nello studio Malcangio/Mossa, noi abbiamo visto analizzando quello studio che non c'è nessun riferimento a questi fantomatici quindici giorni, a questo fantomatico viaggio dei 17 chilometri che porterebbe gli inquinanti di ILVA ad andare a incidere proprio sui mitili, che però crescevano nei sedimenti dell'Arsenale Militare. Ve lo ripeto, sono poche pagine, lo studio sta lì. Può leggerlo e

interpretarlo chiunque. Di quindici giorni non si parla assolutamente. Non si occupa minimamente dei canali di scarico presenti nel Mar Jonio. Cioè, non li prende proprio in considerazione. Non si occupa proprio dello spostamento degli inquinanti. Quindi, totalmente inconfidente rispetto a quelle che sono state le conclusioni che ci è venuta a raccontare l'ingegnere Valenzano. Totalmente.

E poi noi che abbiamo fatto, come al solito, cercando anche in un eccesso di diligenza di andare a comprendere, a capire, a portare più dati possibili alla Corte, per ottenere un giudizio reale, concreto, giusto su questa vicenda? Siamo andati a prenderci noi, Giudice, tutti gli studi esistenti nella letteratura scientifica sul Mar Piccolo, e glieli ho messi in fila. Troverà le evidenze di quello che le vado dicendo nei documenti dal 4 fino all'ultimo, fino all'ottavo degli allegati che le ho prodotto oggi. Cioè, tra tutti quegli studi non ce ne è uno che va a dare riscontro alla famosa teoria Valenzano. Non ce ne è uno che dice è vero, quindici giorni e arrivano proprio gli inquinanti emessi dallo scarico dell'ILVA, arrivano proprio al primo seno del Mar Piccolo. C'è solo una errata interpretazione, ancora volta, da parte del custode. E non ci tornerò su tutti gli studi, perché il collega Urso ne ha parlato diffusamente, perché le immagini che abbiamo accluso in questa produzione, che ho accluso nella produzione di oggi dicono molto più di quanto potrei dirle io andandole a commentare punto per punto. Ma il dato fondamentale è quello che le dicevo, che non c'è assolutamente un riscontro alla famosa teoria Valenzano. Tutti quegli studi ci parlano al contrario, come dicevo all'inizio, di una direzione esattamente opposta, cioè una direzione che va verso nord, verso la costa metapontina. Non si va verso il primo seno del Mar Piccolo. Anche il professore Pompa si è soffermato sul punto. Ma guardi, Giudice, la conferma più straordinaria alla totale infondatezza del teorema Valenzano ci arriva da due documenti che costituiscono l'allegato 8 e l'allegato 9 dei documenti che le ho prodotto oggi, cioè uno studio del CNR che identifica i punti di contaminazione proprio nei famosi sedimenti di cui abbiamo parlato e ci dice che la direzione di marcia della corrente va verso nord, va oltre Punta Rondinella, non va certamente verso il Mar Piccolo.

E ancora di più, Giudice, il documento numero 9 che è una relazione dell'ARPA, ecco perché le dicevo, ricordiamoci che Barbara Valenzano è espressione dell'ARPA. Io mi sarei aspettato che almeno, quantomeno le relazioni dell'Organo da cui promana le conoscesse. E invece neanche questo. Neanche questo, Giudice. Perché sarebbe bastato che anziché avventurarsi in teorie fantasiose, anziché avventurarsi e venire a dire conosco pure la batimetria del primo seno del Mar Piccolo, e inventarsi il viaggio di Gulliver dei quindici giorni, pure di puntare il dito contro lo stabilimento, avrebbe potuto leggersi la sua relazione. C'è la relazione ARPA, che nel 2009 ci dice:

“Considerando l’andamento delle correnti è ipotizzabile una diffusione dei composti (cioè quelli che arrivano nel Mar Jonio a valle degli scarichi ILVA) verso la costa metapontina”. E ci dice che pure il PCB e le maggiori concentrazioni si ritrovano, invece, nell’area del Mar Piccolo primo seno, poiché i PCB non sono componenti e non dovrebbero trovarsi negli scarichi industriali”. Quindi, l’ARPA dice pure, ma a tutto voler concedere, guarda che il PCB non li trovi neanche negli scarichi industriali. E è ARPA che le dice. È l’Organo da cui promana il nostro custode. “La presenza di PCB in Mar Piccolo potrebbe essere correlata a fattori di accumulo o a scarichi accidentali di oli di trasformatori avvenuti in passato”. Sarebbe bastato leggere quel documento, conoscere quel documento. Conoscere, invece di dire di avere fatto uno studio, di avere fatto delle conclusioni che poi sono totalmente destituite di alcun fondamento. E quindi, io in questo senso, Giudice, dicevo, questa è una pagina icastica di questo processo. Questa è una pagina icastica di come quelle che sono le evidenze ineludibili degli atti sono state valutate, sono state lette e poi valutate purtroppo per noi.

Io, in questo senso concludo, Giudice, chiedendole di fare una lettura ispirata a quel valore di coraggio con il quale avevo aperto il mio intervento, confidando davvero nel fatto che ci possa essere finalmente un confronto serio su quanto emerge dagli atti. Concludo genericamente per tutte le imputazioni, per quanto riguarda il mio assistito Rebaioli Giovanni, chiedendo una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei, Avvocato. Va bene. Richiesta di non luogo a procedere con più ampia formula. A seguire l’Avvocato Danieli. Era programmato per la successiva udienza, che sarebbe il 14, quindi tra una settimana.

AVVOCATO A. LORETO – Posso?

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie, Giudice. Io ho verificato. Come rappresentavamo per le restanti discussioni sarebbe necessaria una ulteriore udienza, e ove disponibili come date quella del 31 ottobre ma anche quella del 7 novembre, visto che sarebbe un’udienza in cui interverremmo soltanto io e il professore Dinacci per l’ILVA in Amministrazione Straordinaria, per noi andrebbero bene entrambe. Per la prossima udienza, magari, le faremo pervenire un elenco aggiornato con la rimodulazione di tutti gli interventi residui.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO A. LORETO – Sono tutte le udienze distribuite in maniera omogenea, nel senso che gli interventi coprono più o meno tutta la durata dell’udienza.

GIUDICE F. VALENTE – D’accordo. Allora, fermo restando che sicuramente la scaletta

aggiornata è cosa gradita, così diventa più rispondente, perché io ho quella originariamente inviata dallo studio Annicchiarico, non mi ricordo adesso chi l'aveva inviata. Si può fare il 7. Possiamo integrare il 7. Quindi, invece da 4 a 11, si fa 4, 7 e 11 e poi a seguire nel procedere le altre che avevo già indicato. Quindi, aggiungiamo l'udienza del 7 novembre al calendario, che per il resto si conferma. Aggiungiamo il 7 novembre. A questo punto ci aggiorniamo al 14 di questo mese, a martedì prossimo (14) per la discussione dell'Avvocato Danieli. Buona giornata a voi. Arrivederci.

